

TI_GERICHTE 60.2007.24 vom 30. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2007.24

FR: TI_GERICHTE 60.2007.24 du 30 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 60.2007.24 del 30 maggio 2007

Regeste

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità

Erwägungen

E. 1.1

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lit. b AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti, ma la nega all'avente diritto economico (DTF 130 II 162), come pure all'autore di documenti sequestrati presso terzi (DTF 116 Ib 106) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni richieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,

E. 1.2

La legittimazione ad impugnare la trasmissione di verbali di interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 122 II 130; R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 308 e 310). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale allo Stato richiedente neppure quando le informazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate ad una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180). In concreto, RI 2 non è legittimato nemmeno in relazione alla trasmissione del verbale di interrogatorio di _____ e dei relativi allegati. A tal proposito, come osservato dall'Ufficio federale di giustizia, poco importa che il teste abbia riferito informazioni che concernono la sua attività professionale e, più in generale, la sua persona. Per contro RI 1, quale titolare del conto n. _____, è legittimata a ricorrere contro la trasmissione della documentazione bancaria allegata al verbale di interrogatorio, che peraltro si confonde (perlomeno in parte) con quella acquisita presso _____.

E. 2

Dalla commissione rogatoria 11.10.2006 emerge in particolare che _____, per assicurarsi una gara d'appalto con oggetto l'assegnazione del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Fondazione _____, avrebbe

promesso il pagamento di almeno EUR 50 milioni e versato un acconto di EUR 3 milioni, poi restituitogli nel corso del mese di novembre 2005, in seguito all'annullamento dell'appalto. Venendo al caso in esame, esperito l'interrogatorio del teste _____, ed appurato che un importo di EUR 3 milioni era stato prelevato per contanti dal conto n. _____, si giustificava pertanto acquisire formalmente la relativa documentazione bancaria. A tal proposito, non si può certo parlare di fishing expedition, con cui si intende una ricerca di prove generale e indeterminata, volta a sanzionare un'ipotesi di reato che non trova conforto in ulteriori e sufficienti indizi, in particolare se gli indizi di reato sono così vaghi che l'inchiesta non mira a raccogliere elementi probatori per concretizzare giustificati sospetti, ma ad una ricerca indiscriminata di prove (REP. 1992 p. 334; DTF 127 II 142).

E. 3.1

La ricorrente vorrebbe limitare la trasmissione della documentazione bancaria all'estratto conto del 31.12.2005, previa intersecazione di tutte le operazioni, fatto salvo il prelievo di EUR 3 milioni di data 14.11.2005.

E. 3.2

Ora, per le informazioni su conti bancari occorrono, di regola, tutti i documenti; ciò allo scopo di poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180). Peraltro, la commissione rogatoria ha per oggetto l'acquisizione di informazioni non solo in relazione alle modalità di restituzione dell'importo di EUR 3 milioni, ma, più in generale, ai conti o rapporti riconducibili agli indagati ed aperti presso _____ e _____, potenzialmente alimentati da operazioni connesse all'asserito reato di corruzione. Allo stadio attuale del procedimento estero, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione bancaria riferita all'arco temporale oggetto di indagini da parte degli inquirenti esteri (2003-2005) non può manifestamente essere esclusa (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 478). La questione a sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'autorità rogante. L'autorità rogata non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere o meno determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione delle prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini. La giurisprudenza permette anzi un'interpretazione estensiva delle rogatorie, allo scopo di prevenire la presentazione di ulteriori complementi (DTF 121 II 241). Di principio, la trasmissione della documentazione bancaria riferita al periodo dal 25.2.2005 (data di apertura del conto) al 31.12.2005 appare pertanto pertinente, trattandosi di quanto richiesto dall'autorità rogante. Infondate risultano per contro le obiezioni sollevate dalla ricorrente, già nella misura in cui pretende che la richiesta di informazioni nei suoi confronti si limiterebbe alle operazioni di restituzione dell'acconto di EUR 3 milioni (ricorso 18.1.2007, p. 9). In particolare la ricorrente legittimata non indica specificatamente per quali motivi non dovrebbe essere inviata la documentazione bancaria, se non per motivi temporali. Ora, la movimentazione del conto anche prima del prelievo di EUR 3 milioni può essere utile agli inquirenti per ricostruire gli spostamenti dei fondi.

E. 3.3

Come ammesso dallo stesso procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, dalla trasmissione devono invece essere esclusi i documenti inerenti l'anno 2006 (osservazioni 12.2.2007, p. 2). Medesimo discorso vale evidentemente anche per la documentazione relativa al 2006 allegata al verbale di interrogatorio di _____, che peraltro si confonde in parte con quanto acquisito da _____.

E. 4

Il ricorso presentato da RI 2 è irricevibile. Il ricorso presentato da RI 1 è parzialmente accolto. Visto l'esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 – che ha fatto capo ai servizi di un legale – ripetibili ridotte. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge applicabili, pronuncia

1. Il ricorso presentato da RI 2, _____, è irricevibile.
2. Il ricorso presentato da RI 1, _____, è parzialmente accolto. § La decisione di chiusura parziale 19.12.2006 è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi. §§ Dalla documentazione bancaria inviata al Ministero pubblico da _____ e da quella allegata al verbale di interrogatorio 30.11.2006 di _____ vengono esclusi i documenti inerenti l'anno 2006.
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, _____, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
4. Rimedio di diritto Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 84 LTF).
5. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali II

presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.